

Pubblicato il 06/12/2021

Sent. n. 1131/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Bernabò Brea, Laura Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Torino, Lungo Po Diaz, 6;

contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lacognata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura comunale in Torino, via Corte D'Appello, 16;

per l'annullamento

- dell'ordinanza -OMISSIS-, con cui è stata ingiunta alla ricorrente la rimozione di quanto abusivamente eseguito, con conseguente rimessione in pristino, nell'appartamento di Torino, -OMISSIS-;

- di ogni atto a questa presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi comprese l'ordinanza -OMISSIS-, la relazione -OMISSIS-, nonché le comunicazioni -OMISSIS- e -OMISSIS- del Comune.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Tenutasi l'udienza di smaltimento in data 19 ottobre 2021, con collegamento da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. e 13 quater dell'Allegato 2 al cod. proc. amm., come specificato nel verbale, con relatore il dott. Alessandro Enrico Basilico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Torino ha ordinato la demolizione della veranda realizzata, in assenza di titolo abilitativo, sulla terrazza di sua proprietà.
2. L'Ente si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnativa.
3. Il 30.03.2021 è stato comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito.
4. Con atto depositato il 10.06.2021, la ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione.
5. All'udienza del 22.06.2021, è stato quindi disposto il rinvio della trattazione a data da fissare successivamente.

6. Nel prosieguo del giudizio le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.

7. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 19.10.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. In via preliminare, occorre rilevare che la veranda contestata consiste in una struttura in alluminio con tamponamenti in vetro, coperta in materiale coibentato e con controsoffitto in cartongesso e che al suo interno vi sono due prese dell'energia elettrica, un interruttore e sei faretti da illuminazione.

9. Con il primo motivo, si deduce: violazione degli artt. 3, 6, 10 e 22 del DPR n. 380 del 2001, nonché degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti.

Secondo la ricorrente, la veranda sarebbe un elemento sostanzialmente precario, finalizzato solo a un più agevole godimento del terrazzo preesistente.

10. Il motivo è infondato.

Invero, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, *«nel caso di realizzazione ex novo di una veranda con chiusura, totale o parziale, d'un balcone, si determina un nuovo volume, che va a modificare la sagoma d'ingombro dell'edificio, per cui è necessario il previo rilascio del permesso di costruire»* (Cons. St., sez. VI, sent. n. 2272 del 2021, e precedenti ivi citati).

Nel caso di specie, inoltre, l'opera non può ritenersi precaria in quanto, dati i materiali con cui è stata realizzata (alluminio, vetro, materiale coibentato, cartongesso), non può essere agevolmente rimossa senza procedere a veri e propri lavori di demolizione.

11. Con il secondo motivo, si deduce: violazione dell'art. 27 del DPR n. 380 del 2001, nonché degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e disparità di trattamento.

In particolare, la ricorrente invoca il fatto che altri edifici della medesima zona presentino delle verande analoghe per sostenere che la struttura sia armonizzata con l'ambiente edilizio circostante.

12. Il motivo è infondato.

La circostanza evocata dalla ricorrente è invero irrilevante, posto che il presupposto del provvedimento adottato nei suoi confronti è la mancanza del titolo abilitativo per la realizzazione della veranda e non la sua difformità dal contesto.

Per la stessa ragione, non sono dirimenti i documenti prodotti dalla parte attrice in vista dell'udienza di discussione, i quali riguardano la realizzazione di serre solari condominiali, da eseguire comunque previo rilascio di *«permesso di costruire o altro titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio»* (così la nota del -OMISSIS-, doc. 1 depositata il 07.09.2021).

13. Con il terzo motivo, si deduce: violazione dell'art. 33 del DPR n. 380 del 2001, nonché dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità.

Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto valutare la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, che – in tesi – potrebbe comportare pregiudizi alle pareti e al soffitto presenti.

14. Il motivo è infondato.

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi della norma richiamata, deve essere valutata dall'Amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all'ordine demolitorio (in tal senso si v., tra le tante, Cons. St., sez. VI, sentt. n. 2980 del 2020 e n. 4169 del 2018, e TAR Campania, Napoli, sent. n. 3870 del 2020)

15. Il ricorso è quindi complessivamente meritevole di rigetto.

16. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, i ricorrenti devono essere condannati a rifondere al Comune le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alessandro Enrico Basilico

IL PRESIDENTE

Savio Picone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.